

STUDIO DI MURO CURTOLO

COMMERCIALISTI - REVISORI LEGALI

RAG. MARIA TERESA CURTOLO
DOTT. MARCO DI MURO
DOTT.SSA ROBERTA DI MURO
DOTT. SIMONE FRANCHETTO
collaboratori professionali

DOTT. FEDERICO DEL VECCHIO



STRADA DEL MOZZATO N. 1-9
31100 TREVISO (TV)

TEL. +39.0422.416611

FAX. +39.0422.545848

Treviso, li 27.05.2020

Spett.li
CLIENTI

Oggetto: D.L. n. 34 del 19 maggio 2020 (c.d. "Decreto Rilancio")

Di seguito si illustrano alcune novità contenute nel decreto in oggetto.

Versamenti I.r.a.p. (art. 24)

Il D.L. dispone che non è dovuto il versamento del **saldo** dell'I.R.A.P. relativa al periodo di imposta in corso al 31.12.2019 (ordinariamente quindi il 2019) da parte dei soggetti - salve poche specifiche esclusioni - con ricavi o compensi non superiori a 250 milioni di Euro nel periodo di imposta anzidetto.

Per i medesimi soggetti il D.L. dispone altresì che non è dovuto il versamento della **prima rata di acconto I.R.A.P.** relativo al periodo di imposta successivo (ordinariamente il 2020).

Rimane fermo l'obbligo di versamento degli acconti I.R.A.P. per il periodo di imposta 2019.

Contributo a fondo perduto (art. 25)

L'art 25 del nuovo D.L. dispone un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, di lavoro autonomo e "*di reddito agrario*" (sul punto si precisa che la norma appare scritta in modo più che approssimativo, e merita senz'altro una modifica, o quantomeno dei chiarimenti), titolari di partita I.V.A..

Il contributo spetta ai titolari di reddito agrario ed ai soggetti con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di Euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto; ordinariamente, pertanto, l'anno di imposta 2019.

Si segnala che il contributo in parola non spetta, tra l'altro, ai soggetti che hanno diritto alla percezione delle indennità I.N.P.S. di cui all'art. 27 (professionisti non iscritti a casse di previdenza private e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa) e 38 (lavoratori dello spettacolo) del D.L. n. 18/2020 (c.d. "Cura Italia").

Il contributo spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Per i soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 01.01.2019 il contributo spetta anche in assenza del requisito del calo di fatturato/corrispettivi.

L'ammontare del contributo è determinato in misura percentuale rispetto alla differenza anzidetta, come di seguito illustrato:

1. 20 % per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a quattrocentomila euro nel periodo d'imposta precedente quello di entrata in vigore del decreto (ordinariamente il 2019);

STUDIO DI MURO CURTOLO

COMMERCIALISTI - REVISORI LEGALI

RAG. MARIA TERESA CURTOLO

DOTT. MARCO DI MURO

DOTT.SSA ROBERTA DI MURO

DOTT. SIMONE FRANCHETTO

collaboratori professionali

DOTT. FEDERICO DEL VECCHIO



STRADA DEL MOZZATO N. 1-9
31100 TREVISO (TV)

TEL. +39.0422.416611

FAX. +39.0422.545848

2. 15 % per i soggetti con ricavi o compensi superiori a quattrocentomila euro e fino a un milione di euro nel periodo di imposta di cui sopra;
3. 10 % per i soggetti con ricavi o compensi superiori a un milione di euro e fino a cinque milioni di euro nel periodo di imposta di cui sopra.

L'ammontare minimo del contributo è previsto in Euro 1.000,00 per le persone fisiche ed in Euro 2.000,00 per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Per l'ottenimento del contributo sarà necessario inoltrare un'apposita istanza all'Agenzia delle Entrate, dalla quale si è in attesa di un provvedimento che ne fissi modalità e termini di presentazione.

Credito d'imposta per i canoni di locazione ad uso non abitativo e affitto d'azienda (art. 28)

Ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto (ordinariamente, quindi, l'anno 2019), spetta un credito d'imposta nella misura del 60% dell'ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo.

Il credito d'imposta, in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda, comprensivi di almeno un immobile, spetta nella misura del 30% dei relativi canoni.

Il credito di imposta spetta alle strutture alberghiere e agrituristiche indipendentemente dal volume di ricavi e compensi.

Il credito d'imposta è commisurato all'importo versato nel periodo d'imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio e per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio e giugno.

Detto credito d'imposta spetta a condizione che i conduttori abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente.

Il decreto dispone che il credito d'imposta sia utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, successivamente all'avvenuto pagamento dei canoni.

Questo credito d'imposta non è cumulabile con quello già disposto dal precedente D.L. c.d. "Cura Italia" in relazione alle medesime spese sostenute (c.d. "credito di imposta per botteghe e negozi").

Si è in attesa di chiarimenti in merito al codice tributo da utilizzare.

Si segnala che questo credito di imposta - così come quello già disposto dal precedente D.L. "Cura Italia" - può essere oggetto di cessione, anche parziale, ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito ed altri intermediari finanziari, con modalità attuative che dovranno essere definite da un apposito Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.



Proroga termine consegna beni per “super-ammortamento” (art. 50)

Il D.L. “Rilancio” ha disposto una proroga al 31.12.2020 del termine, originariamente previsto al 30.06.2020, per la consegna dei beni strumentali nuovi per i quali si applica il c.d. “super ammortamento”.

Nuove indennità per i lavoratori danneggiati dall'emergenza COVID-19 (art. 84)

Il D.L. dispone tra l'altro che:

- ai soggetti già beneficiari per il mese di marzo dell'indennità di cui all'articolo 27, D.L. n. 18/20 (professionisti non iscritti a casse di previdenza private e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa) la medesima indennità pari a 600 euro verrà erogata anche per il mese di aprile 2020;
- ai liberi professionisti titolari di partita I.V.A. attiva alla data di entrata in vigore del decreto, iscritti alla Gestione separata I.N.P.S., non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano subito una comprovata riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto al reddito del secondo bimestre 2019, è riconosciuta una indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1.000 euro. A tal fine il soggetto deve presentare apposita domanda all'I.N.P.S.;
- ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla Gestione separata I.N.P.S. non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano cessato il rapporto di lavoro alla data di entrata in vigore del decreto, è riconosciuta un'indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1.000 euro;
- ai soggetti già beneficiari per il mese di marzo dell'indennità di cui all'articolo 28 (lavoratori autonomi iscritti alla gestione AGO dell'I.N.P.S.) del D.L. n. 18/20 (c.d. “Cura Italia”), la medesima indennità pari a 600 Euro verrà erogata anche per il mese di aprile 2020.

Il D.L., al soddisfacimento di specifici requisiti (diversi per ogni soggetto), prevede la corresponsione di altre indennità, quali quelle per lavoratori dipendenti stagionali appartenenti e non appartenenti al settore turismo e degli stabilimenti termali, per operai agricoli a tempo determinato, per lavoratori intermittenti, per lavoratori autonomi privi di partita iva e già iscritti alla Gestione Separata INPS alla data del 23 febbraio 2020, per incaricati alle vendite a domicilio, per lavoratori iscritti al fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, per le quali lo studio resta a disposizione.

Proroga dei termini di ripresa dei versamenti sospesi (art. 126)

Il nuovo D.L. ha disposto una proroga dei termini di versamento a suo tempo già sospesi dal c.d. “Decreto Liquidità” per tutti gli esercenti attività d'impresa, arti e professioni, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso a quello di entrata in vigore del decreto (ordinariamente, quindi, l'anno 2019). La proroga della sospensione riguarda, in linea di principio, i seguenti versamenti con scadenza originaria al 16 aprile 2020:

- I.V.A.,
- Contributi previdenziali e assistenziali e premi I.n.a.i.l.,
- ritenute I.r.pe.f. su redditi di lavoro dipendente e assimilati,

a condizione che i soggetti interessati abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto al mese di marzo 2019.

STUDIO DI MURO CURTOLO

COMMERCIALISTI - REVISORI LEGALI

RAG. MARIA TERESA CURTOLO

DOTT. MARCO DI MURO

DOTT.SSA ROBERTA DI MURO

DOTT. SIMONE FRANCHETTO

collaboratori professionali

DOTT. FEDERICO DEL VECCHIO



STRADA DEL MOZZATO N. 1-9
31100 TREVISO (TV)

TEL. +39.0422.416611

FAX. +39.0422.545848

Per i medesimi soggetti rimangono sospesi anche i versamenti (per I.V.A., Contributi previdenziali e assistenziali e premi I.n.a.i.l., ritenute I.r.pe.f. su redditi di lavoro dipendente e assimilati) con scadenza originaria al 16 maggio 2020, per i quali il calo va verificato confrontando il mese di aprile 2020 rispetto ad aprile 2019.

Per effetto della proroga disposta dal nuovo D.L. i tributi e contributi sospesi potranno essere versati entro il **16 settembre 2020** (in luogo del 30.06.2020) in **unica soluzione o in massimo n. 4 rate mensili di pari importo**, la prima della quali sempre entro il 16.09.2020, senza sanzioni e interessi.

Si segnala che sono state prorogate anche le sospensioni a suo tempo disposte per gli enti non commerciali e del terzo settore.

Il nuovo D.L. è intervenuto, prorogandole, anche sulle sospensioni previste dal precedente D.L. c.d. "Cura Italia" in relazione ai versamenti delle medesime ritenute (scadenza originaria periodo 02/03/2020 – 30/04/2020), contributi (scadenza originaria periodo 02/03/2020 – 30/04/2020) e tributi (i.v.a. con scadenza originaria a marzo 2020) per le imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo, attività di ristorazione, bar, lotto, scuole di guida professionale per autisti, etc ..., aventi natura speciale e pertanto prevalente sul successivo D.L. "Liquidità". Anche in questo caso il termine per i versamenti a suo tempo sospesi è stato prorogato al 16.09.2020 (in luogo del 31.05.2020), in un'unica soluzione o in un n. massimo di 4 rate mensili di pari importo.

La stessa proroga riguarda anche il termine a suo tempo sospeso per i versamenti da parte di associazioni e società sportive, con la precisazione che per questi soggetti la proroga concerne i versamenti originariamente scadenti nel periodo 02.03.2020 – 30.06.2020.

Così come, per i soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di Euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del D.L. c.d. "Cura Italia" (ordinariamente il 2019) è stato prorogato il termine di sospensione dei versamenti da autoliquidazione per le ritenute di cui sopra, l'i.v.a., i contributi previdenziali ed assistenziali ed i premi per l'assicurazione obbligatoria aventi scadenza originaria nel periodo compreso tra l'08.03.2020 ed il 31.03.2020. Anche in questo caso il nuovo termine è il 16.09.2020 (in luogo del 31.05.2020), in un'unica soluzione o in un n. massimo di 4 rate mensili di pari importo, senza sanzioni ed interessi.

Si ricorda che gli altri versamenti **non** sono sospesi (ad esempio le ritenute d'acconto con cod. 1040).

Avvisi c.d. "bonari", controlli automatici e formali delle dichiarazioni (art. 144)

Il nuovo D.L. ha disposto quanto segue:

- sono considerati tempestivi i versamenti delle somme richieste per effetto dei controlli automatici, ex art. 36 bis, d.p.r. 600/73, 54 bis, d.p.r. 633/72, 36 ter d.p.r. n. 600/73, nonché di quelle relative ai redditi soggetti a tassazione separata in scadenza nel periodo 08.03.2020 – 18.05.2020, se effettuati entro il **16.09.2020**;
- i medesimi versamenti in scadenza tra il 19.05.2020 ed il 31.05.2020 possono essere effettuati sempre entro il **16.09.2020** senza applicazione di ulteriori sanzioni ed interessi.

In entrambi i casi i versamenti possono essere effettuati anche in n. 4 rate mensili di pari importo a decorrere da settembre 2020 con scadenza il 16 di ciascun mese.

Sospensione dei versamenti delle somme dovute a seguito di accertamento con adesione, conciliazione, mediazione, "pace fiscale" (art. 149) e altri atti.

STUDIO DI MURO CURTOLO

COMMERCIALISTI - REVISORI LEGALI

RAG. MARIA TERESA CURTOLO

DOTT. MARCO DI MURO

DOTT.SSA ROBERTA DI MURO

DOTT. SIMONE FRANCHETTO

collaboratori professionali

DOTT. FEDERICO DEL VECCHIO



STRADA DEL MOZZATO N. 1-9
31100 TREVISO (TV)

TEL. +39.0422.416611

FAX. +39.0422.545848

Il decreto in questione ha disposto, tra l'altro, la sospensione dei termini di versamento delle somme dovute a seguito di atti di accertamento con adesione, accordo conciliativo, accordo di mediazione, acquiescenza, pace fiscale di cui al D.L. n. 119/2019.

Il periodo di scadenza dei versamenti oggetto di sospensione viene individuato nell'arco temporale compreso tra il 09.03.2020 ed il 31.05.2020.

Trattandosi di materia complessa, e di una norma mal scritta e per certi versi soggetta a molteplici interpretazioni, si ritiene opportuno che i clienti interessati alla disposizione in esame prendano contatto con lo studio per ogni valutazione circa l'applicabilità della stessa alle singole fattispecie.

Cartelle di pagamento e rottamazione ruoli (art. 154)

Il precedente D.L. c.d. "Cura Italia" aveva disposto che i versamenti aventi scadenza tra l'8.03.2020 ed il 31.05.2020 relativi a cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, avvisi di accertamento esecutivi, avvisi di addebito I.N.P.S., atti di accertamento emessi dall'Agenzia delle Dogane, ingiunzioni di cui al r.d. n. 639/1910 emesse dagli enti territoriali, atti di cui all'art. 1, co. 792, L. n. 160/2019, fossero da considerarsi sospesi, con la possibilità di pagare le somme dovute entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.

Con il nuovo D.L. (c.d. "Rilancio") il periodo di sospensione viene prorogato al 31.08.2020 (in luogo del 31.05.2020), e viene disposto che relativamente ai piani di dilazione in essere alla data del 08.03.2020 ed ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste presentate fino al 31.08.2020 la decadenza dal beneficio della rateazione intervenga con il mancato pagamento di n. 10 rate anche non consecutive (in luogo delle ordinarie n. 5 rate anche non consecutive).

Il D.L. c.d. "Cura Italia" aveva poi differito al 31.05.2020 il termine dei versamenti scaduti il 28.02.2020 per la c.d. rottamazione dei ruoli, ed in scadenza al 31.03.2020 per il c.d. "saldo e stralcio".

Ora, con il nuovo D.L. viene disposto che il mancato ovvero insufficiente o tardivo versamento alle relative scadenze delle rate inerenti la medesima rottamazione dei ruoli e il c.d. "saldo e stralcio" non determina l'inefficacia delle definizioni se il debitore effettua l'integrale versamento delle predette rate entro il termine del 10.12.2020, senza che trovi applicazione alcuna sanatoria in caso di tardivo versamento delle relative rate non superiore a cinque giorni.

Inoltre il medesimo D.L. dispone che relativamente ai debiti per i quali, alla data del 31 dicembre 2019, si è determinata l'inefficacia delle definizioni di cui sopra possano essere accordate nuove dilazioni di pagamento.

Credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro (art. 120)

Il D.L. ha disposto un credito d'imposta per gli esercenti attività di impresa, arte e professione in luoghi aperti al pubblico indicati **all'allegato 1**, le associazioni, fondazioni e altri enti privati compresi gli enti del Terzo settore. L'ammontare del credito è il 60% delle spese sostenute nel 2020, per un massimo di Euro 80.000 in relazione agli interventi per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento COVID-19, ivi compresi quelli edilizi per il rifacimento di spogliatoi e mense, spazi medici, ingressi, spazi comuni, per l'acquisto di arredi di sicurezza, nonché gli investimenti in attività innovative (aggettivo la cui applicazione ai casi concreti si auspica venga in qualche modo chiarita).

STUDIO DI MURO CURTOLO

COMMERCIALISTI - REVISORI LEGALI

RAG. MARIA TERESA CURTOLO
DOTT. MARCO DI MURO
DOTT.SSA ROBERTA DI MURO
DOTT. SIMONE FRANCHETTO
collaboratori professionali



STRADA DEL MOZZATO N. 1-9
31100 TREVISO (TV)

TEL. +39.0422.416611

FAX. +39.0422.545848

Ulteriori tipi di spese potranno essere ammesse con successivi decreti.

Il credito anzidetto è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese nei limiti dei costi sostenuti, ed è utilizzabile nell'anno 2021 esclusivamente in compensazione.

Si è in attesa di un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate che stabilisca le modalità per il monitoraggio dell'utilizzo del credito d'imposta in questione.

Anche questo credito di imposta può essere oggetto di cessione, anche parziale, ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito ed altri intermediari finanziari, con modalità attuative che dovranno essere definite da un apposito Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

Il D.L. configura l'agevolazione in questione come aiuto di stato.

Riduzione aliquota IVA per la cessione dei beni necessari per il contenimento e la gestione del Covid (art. 124)

Con il D.L. viene disposta:

- l'introduzione nella tabella A, parte II bis, allegata al d.p.r. n. 633/72, del nuovo numero 1-ter 1, che si allega alla presente circolare (aliquota i.v.a. 5%);
- la temporanea - fino al 31.12.2020 - applicazione del regime di esenzione i.v.a. alle cessioni dei beni di cui al punto precedente, con diritto alla detrazione dell'imposta sugli acquisti (su questo punto si auspicano chiarimenti).

Ne riportiamo di seguito solo alcuni:

...omissis..... mascherine chirurgiche; mascherine Ffp2 e Ffp3; articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie quali guanti in lattice, in vinile e in nitrile, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione, calzari e soprascarpe, cuffie copricapo, camici impermeabili, camici chirurgici; termometri; detergenti disinfettanti per mani; dispenser a muro per disinfettanti; soluzione idroalcolica in litri; perossido al 3 per cento in litri;omissis.....

Credito per la sanificazione e l'acquisto di DPI (art. 125)

Il D.L. ha disposto un credito d'imposta a favore delle attività di impresa, arte e professione e gli enti non commerciali compresi gli enti del Terzo Settore nella misura del 60% delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l'acquisto di DPI e altri dispositivi atti a garantire la salute di lavoratori e utenti.

Il credito spetta fino ad un massimo di Euro 60.000,00 per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di Euro 200 milioni di Euro per l'anno 2020.

Spese ammesse al credito di imposta:

- a. sanificazione di ambienti di lavoro e istituzionali e di strumenti utilizzati nell'attività;
- b. acquisto di DPI (mascherine, guanti, visiere, etc ...) conformi alla normativa europea;
- c. acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
- d. acquisto di dispositivi quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, purché conformi alla normativa europea, comprese le spese di installazione;
- e. acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, incluse le spese di installazione.

STUDIO DI MURO CURTOLO

COMMERCIALISTI - REVISORI LEGALI

RAG. MARIA TERESA CURTOLO

DOTT. MARCO DI MURO

DOTT.SSA ROBERTA DI MURO

DOTT. SIMONE FRANCHETTO

collaboratori professionali

DOTT. FEDERICO DEL VECCHIO



STRADA DEL MOZZATO N. 1-9
31100 TREVISO (TV)

TEL. +39.0422.416611

FAX. +39.0422.545848

Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa ai periodi di imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione. Si è in attesa di un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate per definire le modalità di applicazione e di fruizione del credito.

Il D.L. configura l'agevolazione in questione come aiuto di stato.

L'occasione è gradita per porgere i nostri migliori saluti.

f.to Maria Teresa CURTOLO

Allegato 1: riferito all'art. 120 D.L. 34/2020.